

Al Comune di Aversa (CE)
Polizia Municipale
SUA SEDE

Alla c.a. del Dirigente Col. dott. Stefano Gaurino

e p. c.
Al OO.PP.
Campania-Molise-Puglia-Basilicata
Stazione Unica Appaltante
SUA 2 Caserta
Via Cesare Battisti n. 16
Caserta

Dr.ssa Anna Lecora

Al Sindaco Arch. Domenico De Cristifaro

LORO SEDI

Cercola, 30 nov. 2017

Rif. Affidamento, per il periodo di anni due (anni 2), della concessione dei servizi di gestione della sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento senza custodia da espletarsi nel Comune di Aversa (CE), C.I.G 679767420B

Oggetto: chiarimenti a seguito vostra nota n. 5516-PM del 29/11/2017

Il sottoscritto dott. Massimo Iacobbe, nella sua qualità di legale rappresentante *p.t.* della Terzo Millennio s.r.l., a riscontro alla nota di cui in oggetto, precisa quanto segue a codesta Amministrazione:

- relativamente alla indicazione dei parcometri, per mero errore materiale è stato riportato il numero di 45 (quello posto a base di gara) parcometri, anziché il numero di 53 come offerto in sede di offerta migliorativa;
- il costo riportato riguarda proprio il valore dei parcometri al costo corrente di mercato nell'ipotesi in cui l'Ente decidesse di richiedere la cessione a titolo gratuito dei beni; i parcometri del modello

Parkeon Stelio (come da offerta tecnica) sono già tutti di proprietà della scrivente e completamente ammortati (vedi libro cespiti allegato);

- la voce altri prevede il costo per il canone/noleggio a freddo dei due bus e dei carburanti;
- il costo degli autisti è contemplato nel costo generale della manodopera; il totale delle ore previste per la gestione della commessa è stato stimato in 23.400 di cui 20.364 per il controllo della sosta e 3.036 per il servizio di bus. (il livello di inquadramento controllatale degli ausiliari ed autisti è il medesimo).
- La stima lorda dei ricavi è stata determinata come segue:

RICAVI PRESUNTI

Zona	Abbonamenti	occupazione	Sosta oraria	Occupazione stimata	Incasso
1	€ 12.600,00	100%	€ 831.600,00	30%	€ 249.480,00
2	€ 51.120,00	100%	€ 3.867.696,00	25%	€ 966.924,00
3	€ 8.400,00	100%	€ 381.024,00	23%	€ 87.635,52
4	€ 18.240,00	100%	€ 123.984,00	23%	€ 28.516,32
5	€ -	100%	€ 157.248,00	18%	€ 28.304,64
	€ 90.360,00		€ 5.361.552,00		€ 1.360.860,48
totale incasso stimato			€ 1.451.220,48		

- in riferimento alla contabilizzazione dei tributi locali, si evidenzia quanto segue. Il capitolato all'art. 3 precisava che *"l'applicazione della Tosap e della Tarsu è regolata dalla vigenti norme in materia"*. Il Provveditorato alle Opere Pubbliche – SUA di Caserta con risposta prot. 9098 del 27.03.2017 ha riportato di avere acquisito una comunicazione del Comune di Aversa del 24.03.2017, in cui l'Ente avrebbe chiarito l'assoggettabilità delle aree oggetto di concessione sia alla TARSU/TARI, il cui costo è stato quantificato in circa € 162.804,00 annui, che alla TOSAP, il cui costo è stato indicato in € 915.000,00 ^{testo} circa all'anno. Tanto in applicazione di *"costante e consolidata giurisprudenza"*. Ciò è vero per la TARSU/TARI. Al contrario, proprio l'orientamento giurisprudenziale più consolidato porta ad affermare che, in caso di concessione del servizio per le aree di gestione della sosta, all'Ente non sia dovuto il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. Una rassegna giurisprudenziale chiarirà questo dato. Iniziamo da Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, n. 18102: *"Se alla società è soltanto attribuito - quale sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni - il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, in tal caso si deve ravvisare*

un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest'ultima dalla tassazione in forza dell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993"; passiamo poi a Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2009, n. 19841: *"Il concessionario agisce quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni, viene quindi a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all'esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall'art. 49, comma 1, lett. a, del d.lg. n. 507 del 1993"*; ed ancora Comm. trib. reg. Pescara, 09/03/2005, n. 11: *"Le occupazioni realizzate dalle società concessionarie del servizio di parcheggio a pagamento non sono soggette alla t.o.s.a.p., non ricorrendo il presupposto di cui all'art. 38 d.lg. n. 507 del 1993, riferibile alle occupazioni di suolo pubblico effettuate nell'esclusivo interesse dell'occupante e comportanti la sottrazione dell'area all'uso della generalità dei cittadini"*; infine, Cassazione civile, sez. trib., 21/06/2004, n. 11553: *"la società concessionaria non è invece tenuta al pagamento del tributo se ad essa sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal Comune"*. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della tassa di cui all'art. 38 d. lgs. 507/93, norma impropriamente richiamata dal Comune nella sua comunicazione. Proprio il contenuto di quest'ultimo atto, con il riferimento al costante orientamento giurisprudenziale, chiarisce la non assoggettabilità alla TOSAP delle aree oggetto di concessione. In caso contrario – si fa notare incidentalmente - l'Ente concedente ricaverebbe dalle stesse tre fonti di reddito in maniera contemporanea ed indifferenziata: canone concessorio, TOSAP e TARI. Nessun imprenditore potrebbe sostenere un simile onere. E la stessa Amministrazione dimostra di esserne ben consapevole. Ciò emerge dall'allegato 2 al bando di gara (che qui si acclude), ove si evidenzia che nel biennio i costi d'impresa a carico del concessionario saranno pari ad € 1.091.411,17. Orbene, la somma di TOSAP e TARI indicate quale dovuta dall'Ente è pari ad **€ 1.077.804,00 all'anno**. QUESTE DUE SOLE VOCI SONO QUASI PARI AI COSTI BIENNALI STIMATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO STIMATI DALL'ENTE! Insomma, a volere considerare anche la TOSAP tra i costi, sarebbe stata messa a gara una concessione, ipotizzando – in violazione di tutte le regole della contrattualistica pubblica – una perdita per l'operatore assai ingente, di circa € 400.000,00 annui. Anche alla luce di questo dato, che emerge da un altro documento predisposto dal Comune di Aversa, è evidente l'illogicità dell'ipotizzata presa in considerazione nel giudizio di anomalia dell'offerta anche della TOSAP, non dovuta secondo giurisprudenza costante e non contabilizzata dalla stessa stazione appaltante. Pertanto, correttamente va contabilizzato quale tributo locale esclusivamente la TARI;

- in riferimento al refuso nella dizione "Conto economico annuale previsionale Gestione commessa C/mare di Stabia", si conferma che effettivamente per mero lapsus calami è stata indicata Castellammare di Stabia al posto di Aversa, città alla quale si riferisce il conto economico annuale previsionale.

(dott. Massimo Iacobbe
n. q. di legale rappresentante p.t.
della Terzo Millennio s.r.l.)

All. ut supra